Manutenzione del verde

Novembre 2024

Contenuti della sessione

Principi generali – definizioni – normativa Trasporto

Registri di carico e scarico Sottoprodotti (DM 264/2016) Conferimenti: quali alternative

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

uno sguardo a livello Europeo

Direttiva 2008/98/Ce (rifiuti):
- E' stata modificata ed integrata dalla *Direttiva 2018/851/UE*

Direttiva 1994/62/Ce (imballaggi):
- E' stata modificata ed integrata dalle *Direttiva 2018/852/UE*

Direttiva 2006/66/Ce (pile e accumulatori) e Direttiva 2012/19/Ue (RAEE):
- Sono state modificate ed integrate dalle *Direttiva 2018/849/UE*

Direttiva 2000/53/Ce (veicoli fuori uso):
- E' stata modificata ed integrata dalle *Direttiva 2018/849/UE*

Direttiva 1999/31/Ce (discariche):
- E' stata modificata ed integrata dalle *Direttiva 2018/850/UE*

Direttiva 2018/851/Ue
- è entrata **in vigore** il 4 luglio 2018
- doveva essere **recepita** negli STATI MEMBRI entro luglio 2020
- **è stata recepita in Italia il 3 settembre 2020** ***attraverso il D.lgs. 116***
- fra le modifiche introdotte una serie di misure che hanno ampliato il ***PIANO di azione*** su:
  - ✓ Eco-progettazione, processi di produzione, modelli di consumo, gestione dei rifiuti, mercato delle materie prime secondarie, riutilizzo dell'acqua, innovazione e investimenti, monitoraggio, settori prioritari (come plastica, inerti, rifiuti alimentari, biomasse, materie prime critiche).

*Quindi una modifica del **SISTEMA ECONOMICO: da MODELLO LINEARE a MODELLO CIRCOLARE.***

PRENDI -> PRODUCI -> GETTA

ECONOMIA DEL RICICLO

ecocamere

In Italia

Il D.lgs. 116/2020: modifica ed integra:

- ✓ *il D.lgs. 152/06*
- ✓ *il D.lgs. 49/14*
- ✓ *il Dm 8 aprile 2008 (CdR)*
- ✓ *il Dl 91/17*
- ✓ *il Dl 135/18*

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Gu n. 226 l'11 settembre 2020)

Testo è vigente dal 26 settembre 2020

PRINCIPI GENERALI
Precauzione Prevenzione Sostenibilità Responsabilizzazione

RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE

PRIORITA' NELLA GESTIONE
Prevenzione
Preparazione per il riutilizzo
Riciclaggio Recupero (compresa energia)
Smaltimento

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Requisiti professionali per svolgere l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato

FOCUS: CHI È IL SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE

Dal 25 agosto 2016, in vigore la Legge n. 154 del 28 luglio 2016, che all'art. 12 così dispone: "L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:

a) dagli **iscritti al Registro ufficiale dei produttori**, di cui all'art. 20 c. 1 **lett. a)** [i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 19 che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B]**e lett. c)** [produttori di vegetali per i quali e' prescritto l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie] del D. lgs. n. 214/2005;
b) **da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese**, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze."

Al momento dell'iscrizione dell'impresa → La qualifica di "manutentore del verde ai sensi della legge 154/2016 **va indicata e deve essere indicato il requisito posseduto dal preposto**.

Quando l'impresa qualificata artigiana, nominato preposto per il esercitare l'attività prevalente "CODICE MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)", deve corrispondere al titolare/socio partecipante.

ecocamere

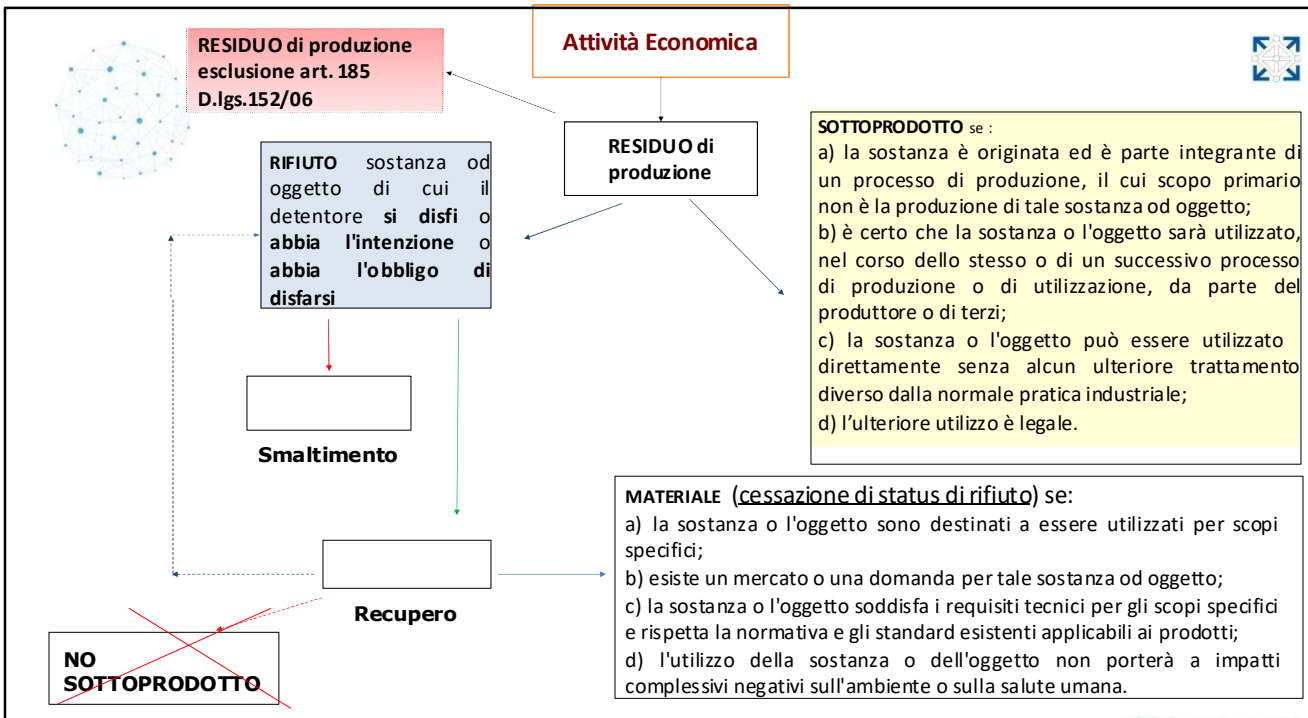

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti

Non rientrano (comma 1):

- f) **le materie fecali**, se non contemplate dal c. 2, lett. b), dell'art. stesso (sottoprodotti di origine animale…), **la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale** non pericoloso quali,

  a titolo esemplificativo e non esaustivo **:**

  - -> gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali,
  - -> ~~nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni~~, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale **biomassa**, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Art. 185, D.lgs. 152/2006

ecocamere

BIOMASSE

La **biomassa è definita** come:
- qualsiasi prodotto delle coltivazioni agricole e della forestazione,
- qualsiasi residuo dell'industria della lavorazione del legno e della carta,
- tutti i prodotti organici derivanti dall'attività biologica degli animali e dell'uomo, come quelli contenuti nei rifiuti urbani.

Più in generale è biomassa qualsiasi sostanza di origine organica, vegetale o animale **destinata a fini energetici**.

Le **biomasse provengono** essenzialmente da tre filiere:
- filiera del legno
- filiera dell'agricoltura, anche da coltivazioni apposite (girasole, colza e soia)
- filiera degli scarti e dei rifiuti

Gli scarti delle attività agricole detti biomasse vengono riutilizzati in apposite centrali termiche per produrre energia elettrica (centrali di piccole dimensioni le quali utilizzino biomasse locali).

Se un produttore genera delle biomasse residuali e le destina all'impiego per la produzione di biogas in impianti energetici o per la produzione di energia mediante combustione deve ottemperare alle previsioni del D.M. 264/2016.

Per tutte gli altri residui di produzione è opportuno rispettare i parametri del Decreto, perché dal 2 marzo 2017 gli organi di controllo faranno riferimento a questo provvedimento nella loro attività di verifica, pur mantenendo ovviamente la possibilità di dimostrare le quattro condizioni che fanno di uno scarto di produzione un sottoprodotto anche in altro modo.

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Condizioni di Sottoprodotto

Qualsiasi sostanza od oggetto che:

- soddisfa **tutte** le **condizioni** di cui all'articolo 184-bis, comma 1,
- rispetta i **criteri** stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

a) la sostanza o l'oggetto **è originato da un processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario **non è la produzione di tale sostanza od oggetto**;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto **può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale**;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010

Possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

ATTENZIONE

All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

ecocamere

Condizioni di Sottoprodotto

condizioni: **ESAUSTIVE e CUMULATIVE** -> quindi compresenza delle stesse.

E' un regime gestionale con condizioni di favore per il produttore -> quindi l'onere per dimostrare la sussistenza delle **condizioni è a carico di colui che effettua la scelta** (**Cass. Pen., Sez. III, n. 9941 del 10/03/2016**).

SENTENZE

…. Questa Corte ha in più occasioni affermato che, presentando la **disciplina relativa ai sottoprodotti carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria in materia di rifiuti**, **l'onere della prova** circa la sussistenza .dei presupposti e degli specifici adempimenti richiesti per la riconducibilità del materiale nel novero dei "sottoprodotti" **deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione** (da ultimo, Sez. 3, n. 333028 del 01/07/2015, Giulivi, Rv. 264203; Sez. 3, n. 17453 del 17/4/2012, Buse, Rv. 252385; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, non massimata; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), **la mancanza di tale prova comportando che i materiali in oggetto, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, debbano essere considerati, comunque, come cose di cui il detentore ha l'intenzione di disfarsi** (Sez. 3, n. 29084 del 14/5/2015, Favazzo e altro, Rv.264121)….

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Commissione delle Comunità Europee

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo

del 21/02/2007

Sono linee guida che si pongono come obbiettivo quello di fornire:

alle autorità competenti alcuni orientamenti che permettano loro di stabilire, **caso per caso**, se determinati materiali costituiscano rifiuti

agli operatori economici sul modo in cui tali decisioni sono adottate

Vuole contribuire ad **armonizzare** l'interpretazione della legislazione in materia di rifiuti nell'Unione Europea

ecocamere

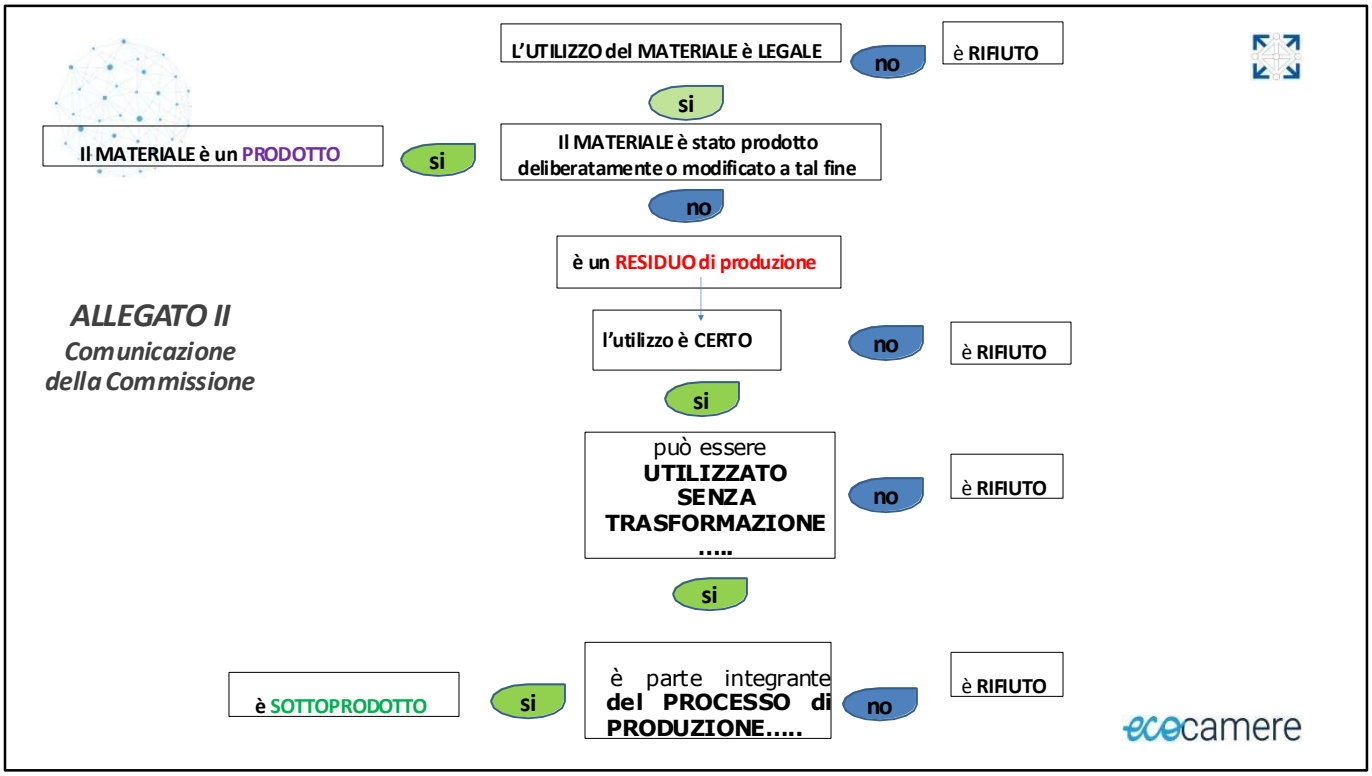

ALLEGATO II
Comunicazione della Commissione

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Sottoprodotto Normativa

Art. 183, comma 1, lett. qq), D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010 -> "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, c. 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis, c. 2

Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 - Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti

Circolare MinAmbiente 30/5/2017 per l'applicazione del DM 264/2016

ecocamere

DEFINIZIONI

Fatte salve le definizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria vigenti, vanno considerate anche le definizioni contenute nel DM 264/16 ->

a) **prodotto:** ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari;

b) **residuo di produzione (di seguito "residuo"**): ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto;

a) **sottoprodotto**: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis del D.lgs. 152/06.

Art.2 DM 264/2016

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regolamento si rivolge a tutti i **settori produttivi** da cui si originano residui che possono essere qualificati sottoprodotti, quindi **non solo ai settori interessati dalla produzione dei materiali indicati nell'allegato 1**.

Il provvedimento NON si applica:

- ai prodotti
- **alle sostanze e materiali esclusi e a tutto quanto è escluso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art. 185 D.lgs. 152/2016**
- ai residui derivanti da attività di consumo

Art.3 DM 264/2016

ecocamere

Definizione di cessazione di qualifica di rifiuto - *"END OF WASTE" Un rifiuto cessa di essere tale*

quando:

è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio ~~e la preparazione per il riutilizzo,~~ e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto **soddisfa i requisiti tecnici** per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Art. 184-ter, D.lgs. 152/2006

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

I criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso decreti...

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Definizione di rifiuto

Rifiuto -> "Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi ".

Art. 183, comma 1, lett. a), D.lgs. 152/2006

Viene definito quando ***un rifiuto è pericoloso***

"Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del medesimo decreto" (concetto che viene ripreso anche all'art. 184 c. 4).

Art. 183, comma 1, lett. b), D.lgs. 152/2006

ESEMPI DI:

OGGETTIVO -> tutto ciò che è esausto/fuori uso: pile, batterie, olio vegetale/minerale...

SOGGETTIVO -> tutto ciò che è funzionante o esistono canali di riparazione, riuso o alternative previste dalla legge [disciplina sottoprodotti]. In questi casi è una scelta del soggetto che li detiene (mobile vecchio, computer, abbigliamento, metalli ferrosi, ...).

ecocamere

Definizione di produttore di rifiuto

Il soggetto la cui attività produce rifiuti **e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione** (**produttore iniziale**) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modifichino la natura o la composizione di detti rifiuti (**nuovo produttore**).

Art. 183, comma 1, lett. f) D.lgs. 152/2006 , modificato dalla Legge 125 del 6 agosto 2015

FOCUS: è possibile porsi in due diversi contesti →

Attività manutentiva effettuata da un terzo (chi svolge l'attività / produttore iniziale); **Colui che usufruisce del relativo servizio** (committente / produttore giuridico)

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Produttore e responsabilità

Produttore iniziale o altro detentore:

***provvede direttamente** al loro trattamento*
*o li **affida** a intermediario commerciante*
*o li **consegna**:*
- ad un raccoglitore/trasportatore iscritto (Albo art. 212) che consegneranno a impianti autorizzati o a CdR
- o ad altro soggetto che effettua le operazioni di trattamento

***Costi**: sostenuti ad ogni soggetto ognuno per la propria parte*

***La consegna a terzi** non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di trattamento*

***La responsabilità** del produttore/detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti:*

a) *al servizio pubblico di raccolta;*
b) *a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto la 4 copia del FIR entro i 3 mesi dalla data di conferimento al trasportatore (inizio trasporto) o alla scadenza ne abbia dato comunicazione alle autorità competenti, per i conferimenti transfrontalieri il termine è elevato a 6 mesi e la comunicazione alla Regione o provincia autonoma.*
c) *…….*

ecocamere

Il produttore che affida a terzi la gestione del proprio rifiuto deve verificare che il soggetto affidatario sia regolarmente:

- ***Iscritto*** all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto
- ***Autorizzato*** per l'attività di recupero o smaltimento

La verifica delle iscrizioni/autorizzazioni è un onere al quale non è possibile sottrarsi, se disatteso implica la CORRESPONSABILITA' IN ATTIVITA' ILLECITA.

IMPORTANTE: E' consigliabile inserire sempre nel contratto le indicazioni relative alla gestione del rifiuto prodotto (**chi fa che cosa**).

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

SENTENZE

CO-RESPONSABILITA'

Cassazione Penale 10.4.12, n. 13363
Emerge dall'esame degli art. 188, 193 e ss. D.lgs. 152/06.

Tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.
E', perciò, evidente che l'inosservanza degli obblighi imposti dalla legge, oltre ad integrare le fattispecie contravvenzioni previste dal testo unico sull'ambiente, può essere valutata quale elemento indiziario dell'elemento psicologico che integra le ipotesi delittuose previste in detta materia.

ecocamere

Rifiuto -> definizioni

Art. 183 del D.lgs. 152/2006

→

Comma 1, lettera b-ter: rifiuti urbani

1. *i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;*
2. *i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati **nell'allegato L-quater (rifiuti)** prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (**attività**);*
3. *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;*
4. *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
5. ***i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi**, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;*
6. *i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.*

6 bis. i rifiuti pescati accidentalmente ……

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Rifiuto -> altre definizioni

allegato L-quater

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20 01 08
	Rifiuti biodegradabili	20 02 01
	Rifiuti dei mercati	20 03 02
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	15 01 01
	Carta e cartone	20 01 01
PLASTICA	Imballaggi in plastica	15 01 02
	Plastica	20 01 39
LEGNO	Imballaggi in legno	15 01 03
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	20 01 38
METALLO	Imballaggi metallici	15 01 04
	Metallo	20 01 40
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	15 01 05
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	15 01 06
VETRO	Imballaggi in vetro	15 01 07
	Vetro	20 01 02
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	15 01 09
ALTRI RIFIUTI	[illegible]	20 02 03
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	20 03 01

Rifiuto -> altre definizioni

allegato L-quinquies

DL n. 153 del 17/10/2024 in vigore dal 18/10/2024

1. *Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. (91.02)*
2. *Cinematografi e teatri. (59.14, 90.04)*
3. *Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.*
4. *Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. (55.30)*
5. *Stabilimenti balneari. (93.29.20)*
6. *Esposizioni, autosaloni.*
7. *Alberghi con ristorante. (55.1)*
8. *Alberghi senza ristorante. (55.1)*
9. *Case di cura e riposo.*
10. *Ospedali.*
11. *Uffici, agenzie, studi professionali.*
12. *Banche ed istituti di credito. (64)*
13. *Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. (47,...)*
14. *Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. (47.62)*
15. *Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.*
16. *Banchi di mercato beni durevoli. (47.82, 47.89)*
17. *Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. (96.02)*
18. *Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.*
19. *Carrozzeria, autofficina, elettrauto. (45)*
20. *Attività artigianali di produzione beni specifici.*
20 bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.
21. *Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. (56)*
22. *Mense, birrerie, hamburgerie. (56)*
23. *Bar, caffè, pasticceria. (56)*
24. *Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. (47.11)*
25. *Plurilicenze alimentari e/o miste.*
26. *Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. (47.21)*
27. *Ipermercati di generi misti. (47.11)*
28. *Banchi di mercato generi alimentari. (47.81)*
29. *Discoteche, night club. (93.29.10)*

** Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.*

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Classificazione

Art. 184, comma 1 D.lgs. 152/2006 **->** I rifiuti sono classificati *secondo l'origine*:

Comma 2 - ***Sono rifiuti urbani***
i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter ***(richiama alla definizione di urbano)***

Comma 3 - ***Sono rifiuti speciali***
i rifiuti prodotti da:
a) attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
b) attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
c) lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 ***(urbani)****;*
d) lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 ***(urbani)****;*
e) attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 ***(urbani)****;*
f) attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 ***(urbani)****;*
g) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, ***delle fosse settiche e delle reti fognarie;***
h) attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) ***(urbani)****;*
i) i veicoli fuori uso.

ecocamere

Attribuzione codici EER

L'esatta attribuzione del codice CER è di fondamentale importanza per la individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti. Quindi:
La **classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore**
poiché è in grado di identificare la fonte che genera il rifiuto consultando prima i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20.
A seguire, se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre:

1. esaminare i capitoli 13, 14 e 15,
2. definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16,
3. utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.

E' possibile che un soggetto (impianto o stabilimento) debba classificare le proprie attività in capitoli diversi.

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

ANALISI DI UN PROCESSO PRODUTTIVO
1° parte

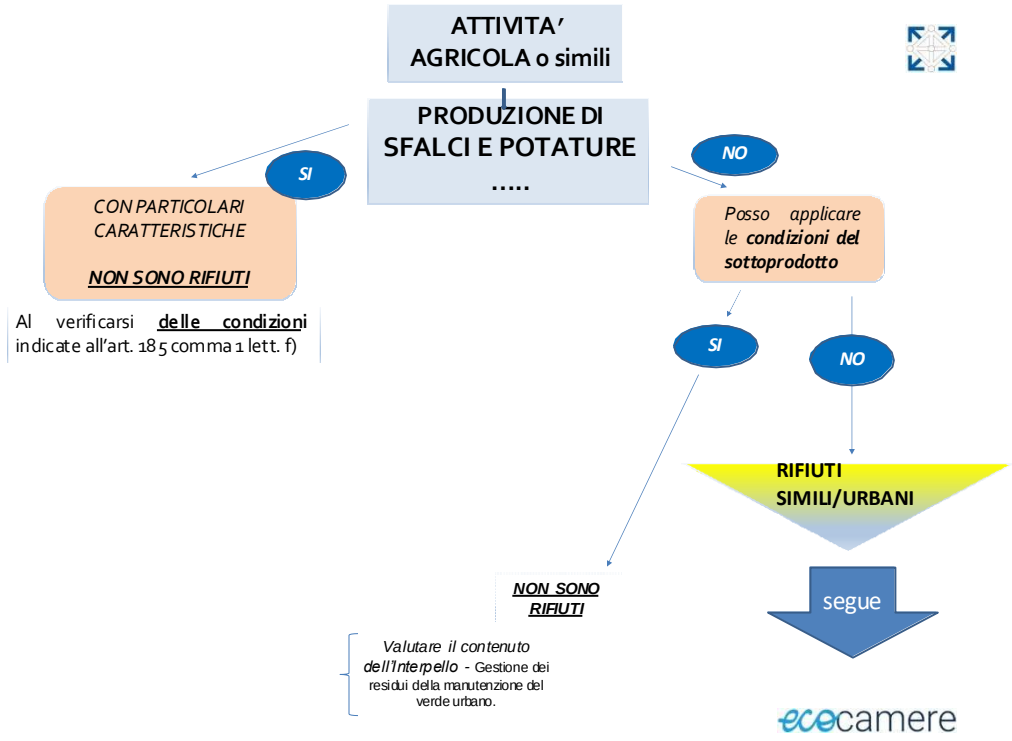

ANALISI DI UN PROCESSO PRODUTTIVO
2° parte

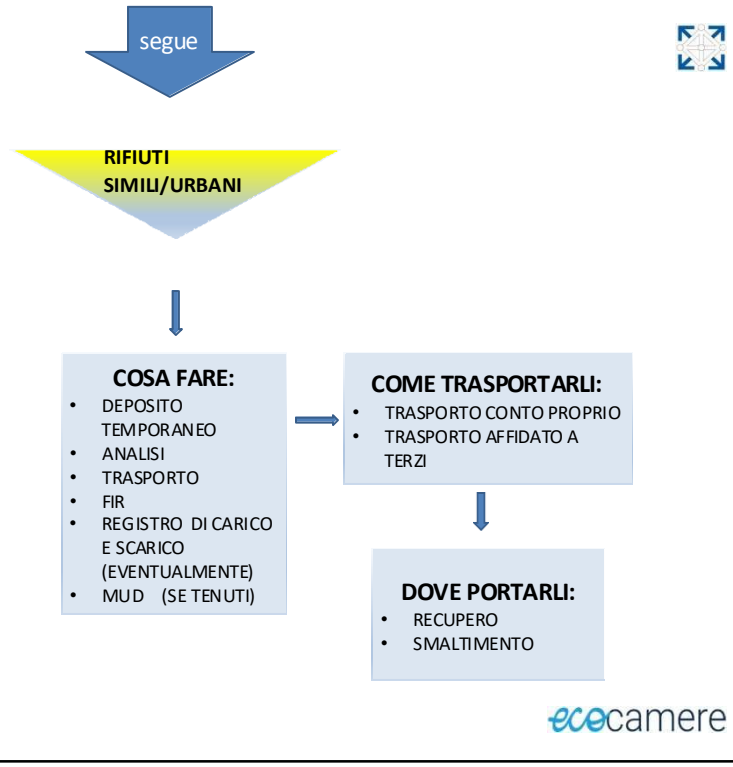

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Articolo 183 comma 1 lettera bb) del D.lgs. 152/2006 -> Deposito temporaneo prima della raccolta

Il raggruppamento *dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta,* ***ai sensi dell'art. 185-bis.***

Art. 185-bis

1. Nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, ***da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci*** *(nulla di diverso)*

b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita (RAEE o altri similari)

c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti (novità assoluta)

ecocamere

Art. 185-bis

2. Effettuato alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno (nulla di diverso)

c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute (nulla di diverso);

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose (nulla di diverso).

2. Il deposito temporaneo *prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e* ***non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente****.".*

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Possono assimilarsi ai rifiuti non pericolosi i contenitori vuoti dei fitofarmaci e diserbanti "bonificati".
La "bonifica" consiste nel risciacquo dei contenitori per almeno tre volte, con recupero dell'acqua di lavaggio nell'operazione colturale. I contenitori, privi di residui, vanno ridotti di volume, inseriti in sacchi impermeabili e trasparenti, chiusi e sigillati. I sacchetti dovranno riportare un'etichetta con indicato: ragione sociale dell'azienda e indirizzo. La responsabilità della corretta "bonifica" è a carico dell'azienda.

Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, al capitolo 4.1

Le batterie non devono presentare rotture che permettano la fuoriuscita di liquido. In tal caso devono essere smaltite in contenitori a tenuta, in plastica o imballaggi non attaccabili dall'acido. Le batterie devono comunque essere stoccate in locali chiusi con fondo inattaccabile dagli acidi.

ecocamere

I contenitori dei prodotti fitosanitari una volta svuotati del loro contenuto non debbono essere riutilizzati.
In ogni **caso non vanno smaltiti** utilizzando i normali cassonetti per i rifiuti urbani. E' vietato bruciarli, interrarli o abbandonarli nell'ambiente.
In attesa del conferimento è necessario conservare i contenitori in un luogo accessibile solo agli addetti ai lavori e protetto dalle intemperie.
L'onere per la raccolta e lo smaltimento di contenitori vuoti di prodotti fitosanitari è a carico dell'utilizzatore.

Modalità di stoccaggio in azienda dei rifiuti agricoli pericolosi

Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, al capitolo 4.1

L'olio esausto che deriva dalla manutenzione di motori, trasmissioni, ingranaggi e circuiti idraulici non deve essere miscelato con acqua o altre emulsioni. Gli oli di diversa natura non devono essere miscelati tra loro.
Gli oli devono essere stoccati in contenitori a tenuta in metallo o plastica con bacino di contenimento a garanzia di eventuale fuoriuscita.

I filtri dell'olio devono essere sgocciolati dall'olio e smaltiti in contenitori a tenuta per prevenire eventuale dispersione del prodotto.

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Che cosa è -> il documento su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti, la data di produzione o di gestione.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Art. 190, D.lgs. 152/06

FORMULARIO

Che cosa sono -> Documenti da utilizzarsi durante la fase di trasporto dei rifiuti, sui quali sono indicati i soggetti coinvolti, quantità, tempistica.

Art. 193, D.lgs. 152/06

Art. 193 Comma 19 - attività di manutenzione, piccoli interventi edili e attività legge 82 del 25 gennaio 94 [attività' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione]

I rifiuti si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.

*Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, **il trasporto** dal luogo di effettiva produzione alla sede, **in alternativa al fir, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT)** attestante:*

- *il luogo di effettiva produzione,*
- *tipologia e quantità dei materiali,*
- *indicando il numero di colli o una stima del peso o volume,*
- *il luogo di destinazione.*

ecocamere

CURIOSITA'

Il cippato *è un trito di legno.*
Una **biomassa derivata dal legno**, il materiale di risulta viene ridotto in scaglie piccole, le dimensioni variano circa da mezzo sino a qualche centimetro (pezzetto, frammento appunto).
Solitamente il **cippato** deriva da legno vergine.

La pacciamatura *è una pratica agronomica*
con cui è possibile prevenire la crescita delle erbe infestanti e isolare le radici dalle basse temperature ed evitare, nei mesi estivi, che l'acqua evapori troppo velocemente dal terreno.

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

RESIDUO di produzione
esclusione art. 185
D.lgs.152/06

Il RIFIUTO è definito come la sostanza od l'oggetto di cui il detentore **si disfi** o **abbia l'intenzione** o **abbia l'obbligo di disfarsi.**
Ma
i diversi contesti in cui si opera portano a costruire flussi di gestione dei rifiuti diversi, sottoposti anche a norme diverse.

durante **un'attività di manutenzione del verde pubblico**, si **producono rifiuti URBANI** -> **D.lgs. 152/2006 art. 183, comma 1, lettera b-ter: rifiuti urbani punto 5.** *i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi .....*

Manutenzione del verde pubblico o privato

durante **un'attività di manutenzione del verde privato svolto da impresa** si **producono rifiuti simile urbani** -> **D.lgs. 152/2006**

Obblighi:
iscrizione Albo categoria 2bis

registro di carico e scarico art. 190 D.lgs. 152/06
NO

fir per il trasporto dei rifiuti art. 193 D.lgs. 152/06

in attesa di portare i rifiuti presso un impianto autorizzato possono essere posti in **deposito temporaneo** presso la sede dell'impresa, art. 183 lett. bb D.lgs. 152/06

Il **trasporto** dei rifiuti dalla propria sede verso l'impianto può essere effettuato avendo la categoria 2bis

I rifiuti appartenenti a questo flusso sono rifiuti SIMILI e possono essere **CONFERITI** ad impianti autorizzati per ricevere e trattare questa tipologia di rifiuto, ma è possibile portarli anche ai centri comunali

l'attività di manutenzione del verde privato potrebbe essere effettuata anche dagli stessi privati (cittadino), quindi in ambito domestico,
in tal caso si **producono rifiuti URBANI** -> **D.lgs. 152/2006 art. 183, comma 1, lettera b-ter: rifiuti urbani punto 1**
possono essere **CONFERITI** ai centri comunali o ritirati direttamente dal gestore del servizio.

Il codice rifiuto da utilizzare è comunque il 200201

ecocamere

ecocerved

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.